

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEGLI OBBLIGHI E DELLE FACOLTA' IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CAPO AL CONTRIBUENTE

Il presente prospetto riassume i principi che disciplinano l'applicazione della Tassa R.S.U. nel Comune di (tutti i Comuni della gestione sovracomunale). In particolare, sono illustrati gli obblighi del contribuente, le possibilità di riduzione della tassa, le scadenze da rispettare.

1. SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA.

E' tenuto al pagamento della tassa R.S.U. chi detiene, occupa, conduce o comunque ha nella propria disponibilità locali e/o aree sulle quali sia possibile la produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, come di seguito definiti. In altre parole, è soggetto alla tassa l'affittuario (inquilino), il locatario, il comodatario, l'utilizzatore di fatto, mentre il proprietario è soggetto se utilizza direttamente o tiene a propria disposizione i locali o aree.

2. PRESUPPOSTO DELLA TASSA.

La tassa si applica sulle superfici dove si producono rifiuti. Il presupposto quindi non è la produzione concreta di rifiuti, ma il fatto di detenere superfici idonee alla produzione di rifiuti. Il Regolamento comunale ha stabilito le seguenti presunzioni:

Sono aree tassabili:

1. le abitazioni, i garage, le cantine e le soffitte (queste ultime per la sola parte di superficie della soffitta che consenta una altezza superiore a m. 1,5 rispetto al tetto);
2. i portici, le tettoie ed in generale le aree coperte;
3. le aree produttive (professionali, artigianali, commerciali, di servizio, comunque compresi gli uffici) sulle quali non si formano rifiuti speciali o tossico nocivi (v. successivo paragrafo 3);
4. i vani accessori delle abitazioni (quali bagni, stenditoi, ripostigli, vani d'entrata, vano giroscale esclusi gradini e pianerottoli etc.) e delle attività produttive (depositi, magazzini, mense, spogliatoi etc.);
5. le aree scoperte operative (distributori di carburanti, campeggi, etc.);

Non sono aree tassabili:

1. i balconi, i poggioli, i terrazzi e le aree a verde;
2. i locali deposito di legna, carbone o simili e quelli in stato di inabitabilità e / o inagibilità debitamente accertate e dichiarate dall'Ufficio Tecnico comunale o da tecnico privato abilitato, e comunque di fatto inutilizzati. I locali utilizzati esclusivamente come centrale termica (così come definita dalle vigenti norme edilizie ed urbanistiche);
3. le parti ornamentali delle attività produttive; i posti macchina delle stesse attività;
4. le unità immobiliari in corso di ristrutturazione (con concessione edilizia rilasciata, in corso di validità e a partire dal giorno di dichiarazione di inizio lavori);
5. le pertinenze delle abitazioni rurali (depositi, silos, comunque utilizzati in modo esclusivo per l'attività agricola. Ad esempio un garage utilizzato promiscuamente per autovetture e attrezzi agricoli è soggetto alla tassa).

ATTENZIONE:

- le abitazioni non utilizzate che siano prive di ogni arredo, anche se prive di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi (gas, energia elettrica, acqua), sono soggette alla tassa come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, a meno che non sia dimostrata la loro oggettiva impossibilità di utilizzo. L'impossibilità dell'utilizzo non ricorre se il fabbricato è strutturalmente abitabile ed agibile (se cioè non vi è una dichiarazione di inabitabilità ed inagibilità, dichiarazione che in ogni caso ha validità solo per il futuro e non può trovare applicazione retroattiva);
- in base a quanto illustrato al punto precedente, gli appartamenti sfitti sono sempre soggetti alla tassa anche se non arredati, ed è obbligo del proprietario presentare la relativa dichiarazione al termine dell'occupazione dell'inquilino e fino all'inizio del nuovo locatario. Il proprietario risponde anche in caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino per contratti di locazione inferiori ad 1 anno;
- se il contribuente omette di presentare la dichiarazione di inizio occupazione (vedi successivo punto 5.), le superfici di cui ai punti 7, 8 e 10 risultano tassabili per il passato (cioè per gli anni nei quali non è stata presentata la dichiarazione), in quanto è onere del contribuente dichiarare le situazioni che possono portare ad agevolazioni e / o esenzioni. In sede di controllo da parte del Comune per omessa denuncia queste superfici verranno considerate a tutti gli effetti soggette alla tassa;
- ai sensi dell'art. 1 comma 340 della L. n. 311/2004 (finanziaria per il 2005), il contribuente, fermo restando quanto fin qui esposto sulle superfici soggette alla tassa, deve comunque dichiarare almeno l'80% dei metri quadrati catastali (cioè quelli considerati al lordo dei muri).
Eventuali casi particolari richiedono chiarimenti verbali da parte dei Funzionari comunali addetti.

3. I TIPI DI RIFIUTI.

Il problema riguarda solo i titolari di attività produttive. Sono considerati speciali o tossico nocivi i rifiuti che, secondo le normative ambientali vigenti, non possono essere conferiti nei cassonetti ma devono essere smaltiti a cura del produttore. Le superfici su cui si producono questi rifiuti non sono soggette alla tassa (anche se devono comunque essere denunciate come di seguito specificato), le altre sì. L'art. 12 c. 7 del Regolamento comunale prevede che le superfici sulle quali si producono sia rifiuti urbani (o speciali assimilati agli urbani) sia speciali non assimilati (o tossico nocivi) vengano determinate anche forfettariamente, per la parte soggetta alla tassa, con comune valutazione del contribuente e dell'Ufficio Tributi. In allegato alla denuncia il contribuente deve comunque dichiarare che le rimanenti superfici producono rifiuti speciali o tossico nocivi ed allegare documentazione dimostrativa delle modalità di smaltimento dei rifiuti non assimilati agli urbani (fatture di conferimento, registri di smaltimento, ecc.). Possono essere escluse dalla tassa (sempre previa verifica in contraddittorio con l'Ufficio) anche le superfici occupate da macchine utensili che producono materie prime riutilizzate (es.: segatura, trucioli di ferro).

4. CALCOLO DELLA TASSA.

La tassa si applica moltiplicando i metri quadrati delle superfici o aree soggette (v. punto 2.) per la tariffa stabilita dal Comune per ogni singola tipologia di superficie (in quanto le diverse superfici hanno una diversa attitudine a

produrre rifiuti). Il calcolo viene effettuato dal Comune in base ai dati trasmessi dal contribuente con la denuncia, ovvero a quelli accertati in caso di denuncia omessa o infedele.

5. DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE.

Dichiarazione iniziale e di variazione:

Chi inizia ad occupare (a qualsiasi titolo) superfici come individuate al punto 2., deve presentare apposita denuncia al Comune sul modello da ritirare all'Ufficio Tributi, e ciò entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è iniziata l'occupazione. La tassazione inizia dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di inizio dell'occupazione (es. : se si inizia l'occupazione il 10 giugno, la tassazione parte dal 1 luglio). Devono essere denunciati i metri quadrati relativi alle diverse tipologie di superficie, come suddivisi sul modello. Conviene in ogni caso effettuare la denuncia appena l'occupazione inizia, per non dimenticare il termine del 20 gennaio successivo ed incorrere quindi in sanzioni.

Se successivamente all'inizio dell'occupazione avvengono fatti che cambiano i presupposti della tassa (ad es. maggiori o minori metri quadrati occupati, diritto a nuove riduzioni o cessazione delle stesse ecc.), il contribuente deve presentare, entro il medesimo termine del 20 gennaio dell'anno successivo, apposita denuncia di variazione. Si applica anche alla denuncia di variazione quanto illustrato per la denuncia iniziale.

Dichiarazione di cessazione:

Chi cessa dall'occupazione deve presentare denuncia di cessazione. NB: ALTRE DENUNCE PRESENTATE PER QUALSIASI FINALITA' (ad esempio la dichiarazione di pubblica sicurezza presentata alla Polizia Municipale in caso di vendita del fabbricato, oppure la disdetta dei contratti relativi alle forniture di utenze pubbliche quali acquedotto, gas, telefono, energia elettrica) NON HANNO ALCUN RILIEVO PER LA TASSA R.S.U..

La tassazione cessa dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale viene presentata la dichiarazione di cessazione. In altre parole, se la cessazione dell'occupazione avviene ad esempio l'1 giugno 2005, ma la dichiarazione viene presentata il 10 novembre 2005, il contribuente deve pagare la tassa fino al 31 dicembre 2005.

La tassazione quindi continua fino a quando non viene presentata la denuncia di cessazione, salva la possibilità per il contribuente, entro 6 mesi dal ricevimento dell'ultima (in senso cronologico) cartella (o l'invito bonario) di pagamento, di dimostrare che altro soggetto è subentrato nell'occupazione e paga la tassa. In tal caso viene sgravata la tassa per il solo anno di riferimento della cartella.

L'unica eccezione applicabile a questo principio è data dal decesso del contribuente. In questo caso infatti l'erede è responsabile della tassa sia per il futuro che per eventuali cartelle in sospeso dal passato, ed a lui incombe l'obbligo di presentare la dichiarazione di cessazione a nome del defunto e la dichiarazione di inizio occupazione a nome proprio. Di conseguenza, sussistendo di fatto continuità soggettiva nella tassazione, la data di dichiarazione di cessazione (del contribuente deceduto) e quella di inizio occupazione (dell'erede) vengono a coincidere senza sovrapposizione.

ATTENZIONE: se il contribuente deceduto godeva di agevolazioni soggettive (ad esempio unico occupante) che non spettano all'erede subentrante, il

ritardo nella presentazione della dichiarazione di cessazione porterà al recupero della maggiore tassa ed all'irrogazione delle sanzioni di legge.

Omissione della dichiarazione:

Nel caso in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della denuncia di inizio o di variazione, e si trovi quindi in una data oltre il 20 gennaio (v. sopra), può ottenere l'applicazione di sanzioni ridotte chiedendo l'applicazione dell'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO. In tal caso la sanzione anziché del 100% della tassa è pari al 12,5% se il ritardo nella presentazione della denuncia non è superiore a 90 giorni, del 20% se è superiore a 90 giorni ma comunque entro 1 anno. In entrambi i casi il ritardo si calcola dalla data di scadenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, cioè il 20 gennaio. Il contribuente che intende avvalersi del ravvedimento operoso deve:

1. presentare la tardiva dichiarazione usando il consueto modello;
2. indicare nelle NOTE la volontà di avvalersi del ravvedimento operoso scrivendo: "SI CHIEDE L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO";
3. attendere ulteriori comunicazioni da parte del Comune.

La sanzione ordinaria per l'omessa dichiarazione è determinata tra il 100% ed il 200% della tassa non versata con un minimo di Euro 51,65=. Questa sanzione è ridotta ad $\frac{1}{4}$ se il contribuente aderisce all'accertamento del Comune.

6. LE RIDUZIONI.

Il contribuente può chiedere le seguenti riduzioni della tassa:

ATTENZIONE: per le agevolazioni in vigore nei singoli Comuni vedi il file raggiungibile al link Documentazione generale --> TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI – RIDUZIONI 2005.

In ogni caso il limite massimo di riduzione, anche sommando più di una tipologia, è del 60%. Come sopra già esposto, si ricorda che nessuna dichiarazione di riduzione o agevolazione può avere effetto retroattivo, né essere rilevata d'ufficio dal Comune, ma deve sempre essere dichiarata e trova applicazione solo per il futuro.

ATTENZIONE:

L'applicazione delle riduzioni ha inizio dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale viene dichiarato il fatto che dà diritto alla riduzione stessa, e ciò sia per l'inizio dell'occupazione che per variazioni intervenute successivamente. Ad esempio:

1. una persona che inizia l'occupazione ed è unico occupante il 1 giugno 2005, paga la tassa senza riduzioni dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2005, mentre dall'1 gennaio 2006 ha diritto alla riduzione;
2. un nucleo familiare di due persone che al 1 giugno 2005 si riduce ad 1 solo componente (e quindi con diritto, per la persona che continua l'occupazione, alla riduzione), paga tutto il 2005 senza alcuna riduzione.
3. La cessazione delle riduzioni ha inizio dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello nel quale si verifica il fatto che dà diritto alla riduzione stessa.

Per ogni chiarimento ulteriore è possibile contattare l'Ufficio Tributi Sovracomunale, sia telefonicamente (0464/916210 – 916242 – 916231 - 916230) sia di persona presso il Comune di Mori – via Scuole 2 (orario: dal

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.15. Il giovedì dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 18.00). per i singoli Comuni vedi il calendario specifico sulla prima pagina di presentazione dell'Ufficio. Informazioni utili possono essere reperite anche sul sito INTERNET www.comune.mori.tn.it al link [UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE](#). Per problematiche particolarmente complesse è possibile chiedere apposito incontro presso questo Comune concordando telefonicamente data ed ora.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PER LA TASSA R.S.U.

NB: Il presente prospetto è aggiornato alla normativa, ai provvedimenti del Comune ed all'interpretazione in vigore al 7 aprile 2005.